

Pubblicato il 26/03/2021

N. 00205/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00516/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catanzaro in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
e difeso dall'Avv. Saverio Molica (cod. fisc. MLCSVR58S15C352P)
unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso il Settore
Avvocatura del Comune di Catanzaro, sito in Catanzaro, Via Giovanni
Jannoni, 68 e con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia.

nei confronti

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 2225 del 24.03.2021 del Sindaco di Catanzaro, avente ad
oggetto: «Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la

diffusione della malattia infettiva COVID-19. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole comunali di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresa l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, dal 25 al 31 marzo 2021»

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuta infondata l'eccezione sollevata dal Comune di Catanzaro nella memoria di costituzione atteso che dal tenore complessivo del ricorso e dell'istanza in esso enunciata si ricava agevolmente l'intenzione di chiedere la tutela cautelare monocratica in chiave anticipatoria di quella ordinaria, collegiale, in udienza camerale;

Considerato che l'ordinanza impugnata, al momento recante sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, dal 25 al 31 marzo 2021, nella città di Catanzaro sostituisce quella precedente avente decorrenza iniziale in data 22 marzo 2021 e scaturisce da nuova istruttoria effettuata dal Sindaco di Catanzaro mediante richiesta di dati rivolta al Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Catanzaro che ha risposto con nota n.-OMISSIS- del 24/3/21, della quale il Sindaco ha ritenuto di porre in evidenza:

- il numero di casi (53) di positività al virus Sars Covid 19 tra alunni (47) e personale docente e non docente (6) degli istituti scolastici di Catanzaro accertati complessivamente per molti dei quali sarebbe ancora in corso il tracciamento dei contatti stretti nelle classi e nei nuclei familiari interessati;
- la situazione di criticità da parte del competente Dipartimento di Prevenzione soprattutto alla luce della saturazione delle strutture sanitarie, che starebbero raccogliendo pazienti da altri territori;
- l'impossibilità, allo stato attuale, di individuare le varianti del virus maggiormente aggressive nei confronti dei giovani;

Ritenuto che dall'insieme dei dati predetti, ivi incluse le considerazioni tutte - e non solo quelle menzionate dal Sindaco- riportate nella nota dell'ASP, nella quale comunque manca una buona parte dei dati richiesti dal Comune, si evince:

-una dichiarata, evidente inadeguatezza del Dipartimento ad effettuare con la necessaria efficienza del caso le attività di contact tracing, così come dettagliate nella nota in questione, <<visto l'esiguo numero di personale di cui dispone>>, con riferimento alle richieste, soprattutto di tamponi, provenienti anche dal mondo scolastico sia con riferimento alla città di Catanzaro e sia dal territorio di pertinenza;

-l'esigenza, sia pure enunciata in modo generico perché non dettagliata in precisi coefficienti, di “evitare la completa saturazione delle strutture sanitarie cittadine che si trovano a fronteggiare il ricovero di pazienti provenienti anche da altri comuni della Calabria i cui ospedali sono già saturi”;

-la altrettanto ammessa incapacità del laboratorio ospedaliero di microbiologia menzionato dalla ASP di individuare autonomamente le cd. Varianti del virus più aggressive nei confronti della popolazione giovanile, con la conseguenza che tale dato è al momento sconosciuto e la cui presenza sul territorio di Catanzaro è per ora solo presunta;

-che la <<appena iniziata>> vaccinazione del personale docente dopo le festività pasquali dovrebbe essere incrementata con <<auspicabile riduzione della diffusione della malattia>>;

Considerato che l'atto impugnato sembra pertanto tutt'ora evidenziare una istruttoria insufficiente (si pensi pure p.e. alla mancanza di specificazione dell'arco temporale entro cui si inscrivono i dati di positività riferiti alla scuola nonché l'assenza dei numeri inerenti il contagio da COVID 19 nella città di Catanzaro) -ritenuta tale dallo stesso Sindaco, che pure ha comunque adottato il provvedimento impugnato- avendo l'amministrazione sanitaria preferito esporre <<al di là dei numeri specifici e della colorazione (zona arancione)>> uno stato d'animo di <<forte preoccupazione>> ed una serie

di criticità organizzative, queste ultime suscettibili di considerazione ancorchè, ripetesi, sganciate da dati precisi;

Ritenuto pertanto, in sede di comparazione degli interessi in gioco e tenuto conto del numero ridotto di giorni di lezioni in presenza concretamente fruibili da parte degli utenti del servizio scolastico fino al 31/3 p.v., ritenere in via eccezionale prevalente quello, riconducibile al diritto alla salute, volto a limitare, mantenendo la chiusura delle scuole, il potenziale incremento delle richieste di attività di *contact tracing* rivolte al Dipartimento di Prevenzione -che peraltro se ne sta avvantaggiando già dal giorno 22 marzo u.s. essendo da quella data stata disposta la chiusura delle scuole- al fine del superamento delle gravi criticità di natura organizzativa palesate dall'ASP -da risolvere necessariamente in tempi brevi stante l'onere di <<diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati>> (cfr. CdS, III, decr. n. 18 dell'11/1/2021)- al fine del ripristino dello svolgimento dell'attività scolastica con modalità ordinaria essendo la DAD -che non può considerarsi punto di equilibrio nel bilanciamento fra diritto alla salute e diritto all'istruzione- modalità efficace sul piano formativo solo per brevi periodi e sulla cui uniforme disponibilità da parte di tutte le famiglie e capacità di fruizione da parte degli alunni più piccoli, esistono seri dubbi con conseguente pregiudizio del principio di eguaglianza nell'apprendimento;

Ritenuta comunque indivisibile l'affermazione dell'ASP secondo la quale il <<dubbio>>, <<a prescindere dai numeri>> (che dovrebbero viceversa essere costantemente raccolti, elaborati e resi disponibili da parte delle strutture addette alla prevenzione ma di cui l'ASP non ha la disponibilità) possa giustificare proposte di chiusura di tutte le scuole per settimane su intere aree urbane al momento comunque ricomprese -non è superfluo ribadirlo- in zona arancione e trascurando di suggerire interventi a carico degli adulti;

Ritenuto doversi fissare la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare ordinaria per il giorno 5 maggio 2021.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 maggio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Catanzaro il giorno 26 marzo 2021.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.